

IL PRESIDENTE

Visti:

- l'articolo 133, comma 2, della Costituzione che stabilisce che "la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni";
- l'art. 21, comma 4, dello Statuto regionale ai sensi del quale la disciplina delle forme di consultazione delle popolazioni interessate in materia di istituzione di nuovi Comuni e di modifiche delle loro circoscrizioni e denominazioni, ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione, è oggetto di speciale disciplina legislativa regionale;
- l'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) che stabilisce che "le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale";
- la legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di comuni) ed in particolare:
 - l'art. 12, comma 6, che prevede, fra l'altro, che compete all'Ufficio Centrale per il referendum la proclamazione dei risultati della consultazione elettorale;
 - l'art. 12, comma 7, che stabilisce che i risultati del referendum sulla variazione delle circoscrizioni comunali sono indicati sia nel loro risultato complessivo, sia sulla base degli esiti distinti per ciascuna parte del territorio diversamente interessata;
 - l'art. 12, comma 8, che attribuisce al Presidente della Giunta regionale, ricevuto dall'Ufficio Centrale per il referendum il verbale contenente i risultati del referendum, di disporre la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione;
 - l'art. 12, comma 9, che attesta che il referendum consultivo regionale è valido indipendentemente dal numero degli aventi diritto al voto che vi hanno partecipato;

Visti altresì:

- il progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale "Istituzione del Comune di Tre Valli mediante fusione dei Comuni di Toano e Villa Minozzo, nella Provincia di Reggio Emilia"- oggetto n. 3873;
- la nota del Presidente dell'Assemblea legislativa, prot. n. 28577 del 04/07/2013, con cui è stata trasmessa la deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 124 del 02/07/2013 che ha disposto di procedere all'indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate sul progetto di legge sopra richiamato e ha definito il quesito da sottoporre agli elettori dei Comuni di Toano e Villa Minozzo, nella Provincia di Reggio Emilia:

"Volete voi che i Comuni di Toano e Villa Minozzo nella Provincia di Reggio Emilia siano unificati mediante fusione nel nuovo Comune denominato Tre Valli?";

Richiamato il proprio decreto n. 138 del 10 luglio 2013 con il quale è stato indetto, per il giorno 6 ottobre 2013, il referendum regionale consultivo per la fusione dei Comuni di Toano e Villa Minozzo nella Provincia di Reggio Emilia;

Richiamato, altresì, il decreto in data 30 agosto 2013, n. 121 con il quale il Presidente del Tribunale di Reggio Emilia ha designato i componenti effettivi e supplenti dell'Ufficio Centrale per il referendum nonché il Segretario dell'Ufficio ed il Segretario supplente;

Preso atto del verbale delle operazioni trasmesso dall'Ufficio Centrale per il referendum in data 10 ottobre 2013, assunto nella stessa data al protocollo della Giunta regionale n. 247609, con il quale sono stati proclamati i seguenti risultati in ordine all'esito del referendum regionale consultivo per la fusione dei Comuni di Toano e Villa Minozzo:

QUESITO

Comuni	Risultato per singolo Comune e risultato complessivo quesito		
	Voti attribuiti alla risposta SI Numero	Voti attribuiti alla risposta NO Numero	Totale dei voti riportati da entrambe le risposte al quesito
Toano	355	1.586	1.941
Villa Minozzo	711	861	1.572
Risultato complessivo quesito	1.066	2.447	3.513

Tutto ciò premesso e considerato;

Dato atto del parere allegato;

DISPONE

La pubblicazione dei risultati del Referendum in argomento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 12, comma 8, della Legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di comuni).

Il Presidente
Vasco Errani